

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Allegato al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi

Approvato con deliberazione della G.C. n. 175/2018 e succ. modificata con D.G.C. nr 52/2019

Art. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 17 lett. f) e lett. i) CCNL del 1/4/1999 e Art. 36 CCNL 22.1.2004, e da ultimo, in attuazione all'art. 70 - quinquies del CCNL 21/5/2018, disciplina il compenso per specifiche responsabilità ed in particolare:

a) per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art 11, comma 3, del CCNL dei 31.3.1999;

b) per specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative e di alta professionalità;

c) per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D al quale sono attribuite con atto formale le qualifiche di ufficiale di stato civile, ufficiale di anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; per compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; per funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; per specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

2. Il presente regolamento non trova comunque attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa. Non trova applicazione inoltre per le figure apicali dell'Ente titolari di posizioni organizzative.

Art. 2 - APPLICABILITÀ DELL'ART.17 COMMA 2 LETT. F) CCNL 1/4/1999 - ARTICOLO 70 QUINQUIES - COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018

1. I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria professionale.

2. La dizione "specifiche responsabilità" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento" atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.

3. L'erogazione di questa indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.

4. All'interno di dette ulteriori responsabilità viene fatta una graduazione dei compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico.

Art. 3 - APPLICABILITÀ DELL'ART.17 COMMA 2 LETT. I) CCNL 1/4/1999- ARTICOLO 70 QUINQUIES - COMMA 2 CCNL 21 MAGGIO 2018

1. L'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL si applica alle specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, attribuite con atto formale dell'Ente, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi, alle responsabilità affidate agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai

formatori professionali, alle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori nonché alle specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

Art. 4 - FINANZIAMENTO

1. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità che comportino specifiche responsabilità avviene in base ai limiti e criteri concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate di anno in anno in sede di accordo tra la Delegazione trattante e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 68 del CCNL del 21.05-2018,(comma 2, lettera e) articolo 68).
3. Eventuali economie realizzate nell'anno di riferimento a valere sull'istituto qui regolamentato permangono nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate.

Art. 5 - CONCORRENZIALITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL dell'1/4/1999 non è cumulabile con quello previsto dall'art. 36, comma 2, del CCNL del 22/1/2004 che ha introdotto la lettera i) all'articolo 17, comma 2, del CCNL 1/4/1999.
2. I diversi compensi possono essere cumulati solo in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale sono corrisposti. Ove le causali giustificative dell'erogazione dei due compensi siano diverse il cumulo deve ritenersi ammissibile.
3. Nel caso in cui ricorrano diversi, contemporanei e simili presupposti, al dipendente è corrisposta l'indennità di valore economico più elevato.

Art. 6 - IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ INDICATE ALL'ART. 17 C. 2 LETT. F) CCNL 1/4/1999 - ARTICOLO 70 QUINQUIES - COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018

1. Le indennità annuali degli incarichi di specifica responsabilità di cui alla lettera f), art 17, comma 2, CCNL 1/4/1999, non superiori all'importo di Euro 3.000,00 stabilito dall'art. 70 - quinquies, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 sono così individuate per categoria:

Categoria di appartenenza	Indennità attribuibile
CATEGORIA B	Da un min. di € 300,00 ad un massimo di € 1.500,00
CATEGORIA C	Da un min. di € 1.501,00 ad un massimo di € 2.500,00
CATEGORIA D	Da un min. di € 2.501,00 ad un massimo di € 3.000,00

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocabili e la corresponsione dell'indennità è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlati.
3. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la presente quantificazione potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti. In caso di incapienza delle risorse l'importo delle indennità sarà infatti, proporzionalmente ridotto.
4. Nei casi di astensione facoltativa dal lavoro o in caso di assenza prolungata fatti, salvi i periodi di assenza per la fruizione del periodo di ferie, gli incarichi sono sospesi fino alla data di ripresa del servizio con conseguente riduzione proporzionale dell'indennità.

Art. 7 - SCHEDA RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

1. L'indennità di specifica responsabilità viene individuata sulla base della ponderazione di punteggi mediante la compilazione della seguente scheda:

Parametro di riferimento	Punti totali	Punti parziali	Valutazione	pesatura
1. Grado di competenza specialistico /professionale rispetto alle funzioni da svolgere	25	25	Elevata	
		15	Media	
		7	Bassa	
2. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni interne	20			
a. Con i superiori/amministratori		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
b. Con i colleghi/collaboratori		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
3. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni esterne	20			
c. Con la cittadinanza		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
d. Con organi Istituzionali esterni/Enti Pubblici, ecc		10	Elevata	
		6	Media	
		2	Bassa	
4. Grado di gestione e coordinamento di risorse umane	7	7	Elevata	
		3	Media	
		1	Bassa	
5. Grado di gestione risorse finanziarie e/o strumentali	7	7	Elevata	
		3	Media	
		1	Bassa	
6. Grado di autonomia dei processi lavorativi	7	7	Elevata	
		3	Media	
		1	Bassa	
7. Svolgimento di procedimenti plurimi e Diversificati	7	7	Elevata	
		3	Media	
		1	Bassa	
8. Necessità di adattamento alle dinamiche interne ed esterne	7	7	Elevata	
		3	Media	
		1	Bassa	
TOTALE	100			
ripartizione punteggi		100	alta	
		54	Media	
		20	Bassa	

2. Le indennità vengono attribuite sulla base del seguente calcolo:

CATEGORIA B:

punti 20 valutazione bassa - punteggio minimo : Euro 300,00

punti 100 valutazione alta - punteggio massimo : Euro 1.500,00

valore di ogni punto da 21 (non compreso) a 99 (compreso) = totale 78 punti

Valore compreso tra 301,00 e 1.499,00 = 1.198,00

Valore punto = $1.198,00/78 = 15,35$ troncato ai due decimali

CATEGORIA C:

punti 20 valutazione bassa - punteggio minimo : Euro 1.501,00

punti 100 valutazione alta - punteggio massimo : Euro 2.500,00

valore di ogni punto da 21 (non compreso) a 99 (compreso) = totale 78 punti

Valore compreso tra 1.501,00 e 2.499,00 = 998,00

Valore punto = $998,00/78 = 12,79$ troncato ai due decimali

CATEGORIA D:

punti 20 valutazione bassa - punteggio minimo : Euro 2.501,00

punti 100 valutazione alta - punteggio massimo : Euro 3.000,00

valore di ogni punto da 21 (non compreso) a 99 (compreso) = totale 78 punti

Valore compreso tra 1.501,00 e 2.499,00 = 498,00

Valore punto = $498,00/78 = 6,38$ troncato ai due decimali

**Art. 8 - IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÀ INDICATE ALL'ART.17
COMMA 2 LETT. I) CCNL 1/4/1999 - ARTICOLO 70 QUINQUIES - COMMA 2 CCNL 21
MAGGIO 2018**

1. Le indennità di cui al precedente art. 3 è definita nella misura unica di € 350,00.= annui e va corrisposta esclusivamente al personale al quale con atto formale è stata attribuita la qualifica di:

- Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale;
- Responsabile dei tributi;
- Responsabilità affidate agli archivisti informatici;
- Responsabilità agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
- Formatori professionali;
- Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

2. L'indennità viene corrisposta mensilmente per 12 mesi. Non compete per i periodi nei quali la relativa responsabilità non viene esercitata ed al riguardo si applicano i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 6 e di cui al comma 3 dell'articolo 9.

3. E' esclusa la cumulabilità con altri compensi riconosciuti per il medesimo ruolo, servizio o responsabilità

Art. 9 - PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il conferimento degli incarichi avviene con la seguente procedura:

Il Dirigente presenta entro il 30 novembre, a valere per l'anno successivo, le proposte di conferimento di incarichi di specifica responsabilità da individuare all'interno del settore di sua competenza di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, dettagliandone i contenuti sulla base degli elementi individuati come da scheda di cui all'articolo 7 per gli incarichi di cui all'articolo 2 e sulla base della declaratoria di cui al comma 1, articolo 8, per gli incarichi ex articolo 3.

Entro il 10 dicembre il Sindaco, il Segretario ed i Dirigenti si riuniscono per esaminare le proposte di assegnazione di specifiche responsabilità e per individuare gli incarichi di specifica responsabilità da ammettersi.

Sulla base del verbale dell'incontro, il Segretario provvede a formalizzare l'individuazione degli incarichi di specifica responsabilità ed a determinare la sua pesatura compilando per ciascuno la scheda di cui all'articolo 7.

Il Segretario trasmette gli atti entro il 20 dicembre ai Dirigenti nel cui settore sono individuati incarichi di specifica responsabilità.

Il Dirigente adotta entro il 31 dicembre il provvedimento organizzativo motivato con il quale attribuisce gli incarichi di specifica responsabilità individuati nell'ambito della sua struttura tra il personale appartenente alla categoria D, C e B.

Il provvedimento motivato, a pena di nullità, dovrà indicare, in tassativo elenco, le mansioni che si ricollegano all'incarico con indicazione dell'indennità a ciascuno riferita sulla base della pesatura effettuata dal Segretario.

2. Per l'attribuzione del compenso dovuto a seguito del conferimento dell'incarico di cui all'art. 8, lo stesso è predeterminato nella sua misura dal presente regolamento in Euro 350,00. Il conferimento degli incarichi di ufficiale di stato civile, di anagrafe, ufficiale elettorale, mansioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori è di competenza del Sindaco che provvede con proprio decreto.

3. La liquidazione dell'indennità avviene mensilmente con conguaglio annuale per le eventuali riduzioni per periodi di assenza come specificati dal comma 4 dell'articolo 6.

I periodi di assenza dovuti a congedo parentale e malattia sono disciplinati con le modalità indicate dalla Circolare DFP 17.07.2008 n. 7, integrata con la Circolare 05.09.2006 n. 8, emanata in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

Art. 10 - DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico di responsabilità è conferito a tempo determinato con cadenza annuale e decade il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 – DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE

1. Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto di lavoro individuale.

Art. 12 - REVOCA DELL'INCARICO

Durante il periodo di incarico, il Dirigente responsabile, a seguito di accertamento di inadempienze o risultati negativi da parte del dipendente, può revocare l'incarico affidato con provvedimento motivato e previa assicurazione del principio del contraddittorio.

Gli incarichi di specifica responsabilità decadono e pertanto devono essere revocati dal Dirigente responsabile a seguito di processi di riorganizzazione o al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità che hanno determinato il conferimento dell'incarico.